

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Titolo I – Norme Generali

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 6 aprile 2000 (di seguito indicata come legge regionale) e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (di seguito indicato come decreto legislativo) e dai primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche (DGR 20 luglio 2001 n.1902).
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Copia del presente regolamento viene consegnata ad ogni operatore autorizzato ad occupare un posteggio isolato e nei mercati.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a. *per commercio sulle aree pubbliche*, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b. *per aree pubbliche*, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c. *per mercato*, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.

Le tipologie di mercato sono le seguenti:

- I. mercato costituito da un numero di posteggi sino a cinque: posteggi isolati;
- II. mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti: mercati minori;
- III. mercati costituiti da un numero di posteggi superiore a venti: mercati maggiori;
- IV. mercati dell'antiquariato e del collezionismo: aventi specializzazione merceologica quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
- V. mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui la merceologia è individuata in modo specifico;
- VI. mercato stagionale che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.

- d. *per posteggio isolato* (fuori mercato), il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
- e. *per fiera*, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f. *per raggruppamento straordinario*, l'insieme dei posteggi istituiti ed utilizzabili solo in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo (sportive, culturali, musicali . . . programmate allo Stadio o al Palasport);
- g. *per autorizzazione all'esercizio* del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune che consente lo svolgimento di tale attività;
- h. *per autorizzazione temporanea*, l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al registro delle imprese e in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del decreto legislativo, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni.
- i. *per posteggio/giorno*, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere;
- j. *per presenze effettive in un mercato*, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purchè ciò non dipenda da sua rinuncia;
- k. *per presenze effettive in una fiera*, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
- l. *per migliorata*, la specifica priorità nei concorsi per l'assegnazione dei posteggi vacanti in una fiera o in un mercato a favore degli operatori già titolari di concessione di posteggio;
- m. *per settore merceologico*, quanto previsto dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98 per esercitare l'attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;
- n. *per spunta*, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- o. *per spuntista*, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.
- p. *per produttori agricoli*, gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228;
- q. *per operatore precario*, l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 – Esercizio dell'attività

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b. su qualsiasi area purchè in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti;
3. L'originale dell'autorizzazione deve essere sempre esibito a richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 4 – Autorizzazioni su posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante l'utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati o in posteggi isolati;
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve prestare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità e i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.);
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro i termini previsti dalla predetta pubblicazione dell'avviso e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza;
5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario dall'entrata in vigore della legge 122/1991 da parte del soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche da parte dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro e data apposto dall'ufficio postale accettante.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico o eventuale specializzazione merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
7. Nell'ipotesi che l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, viene attribuito un posteggio il più possibile simile tra quelli non ancora assegnati;
8. Le presenze dell'operatore precario utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato;
9. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale, ogni ditta operante in un mercato può essere concessionaria di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti;
10. L'operatore titolare di tale autorizzazione è abilitato, nei soli giorni non compresi nella concessione di posteggio, ad esercitare l'attività in forma itinerante, a partecipare nei mercati, nell'ambito del territorio regionale, in qualità di precario, nonché a partecipare alle fiere in tutto il territorio nazionale.
11. Ai sensi dell'art. 28, comma 16, del D.Lgs. 114/98, il termine di conclusione del procedimento inerente l'autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda.

Articolo 5 – Autorizzazione in forma itinerante

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, se il richiedente risulta essere residente (se persona fisica), o la società ha la sede legale in Eraclea.
2. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Consente altresì all'operatore di partecipare alle fiere nonché di partecipare a mercati e fiere in qualità di precario.
3. Lo stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
4. Il termine di conclusione del procedimento di richiesta di nuova autorizzazione in forma itinerante è stabilito in 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione di regolare e completa domanda.
5. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore o i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
6. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza.
7. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. In caso di domanda irregolare di cui al comma precedente, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
8. Il titolare di autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al comune di cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza e a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

Articolo 6 – Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi e nelle aree non interdette dal Comune. Ai sensi dell'art.4 della legge regionale, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata;
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti;

4. E' Vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati, posteggi isolati, e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste a una distanza inferiore a metri 1000, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie nelle quali vengono rilasciate delle autorizzazioni temporanee limitate ai posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art.2 della legge regionale.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.
6. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare nell'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
7. Per la disciplina del commercio itinerante nelle aree del demanio marittimo si osservano le disposizioni di cui al regolamento appositamente approvato.

Articolo 7 – Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle seguenti aree e strade:
 - Via Dancalia (Frazione di Eraclea Mare);
 - Demanio marittimo fatte salve le deroghe di cui al Regolamento sul commercio in aree demaniali;
2. Tale forma di attività è, inoltre, vietata qualora l'Amministrazione comunale, ai sensi della legge regionale 10/01, ravvisi l'incompatibilità tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Articolo 8 – Autorizzazioni temporanee su posteggio

1. Autorizzazioni temporanee con concessione di posteggio per l'esercizio per il commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98 esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c. in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
2. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le dimensioni e le merceologie ammesse, sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della redazione di appositi progetti o dell'approvazione di quelli presentati da soggetti terzi o della stipula di convenzioni. Le domande, corredate dal consenso degli organizzatori o dei gestori delle iniziative, devono essere presentate almeno 15 giorni prima del loro programmato inizio.

Articolo 9 – Posteggi isolati (fuori mercato)

1. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, il Comune procede all'assegnazione a seguito apposito bando comunale, sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
 - ❖ Miglioria (eventuale) a favore degli operatori già concessionari di posteggio fisso (isolati o titolari di autorizzazione tipo "A" ex legge 112/91) per tutti i giorni feriali della settimana ed appartenenti allo stesso settore merceologico, con ulteriore preferenza per chi, assegnatario di altri posteggi nel Comune di Eraclea, si dichiara disposto a rinunciare irrevocabilmente a tutti gli stessi, liberando così occasioni di lavoro;
 - ❖ Anzianità complessiva e maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
 - ❖ Ordine cronologico di presentazione delle domande;
2. Il Bando di cui al comma 1 deve essere pubblicato all'Albo Pretorio ed esposto presso la sede del Settore Commercio e Turismo, nonché comunicati alle Associazioni di categoria interessate almeno 30 (trenta) giorni prima della data stabilita per l'inizio della presentazione delle domande;
3. Ove sia esercitata la migliororia da parte degli operatori già concessionari di posteggio fisso, l'assegnazione decennale nei confronti degli altri partecipanti al concorso, secondo la graduatoria approvata, riguarderà i posteggi resisi liberi a seguito della suddetta operazione;
4. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o causa di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e si attuano con determinazione del dirigente competente.

Articolo 10 – Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art.4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che sono provenienti dalla propria azienda. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo, l'ammontare dei ricavi relativi a tali prodotti non può superare la somma di Euro 41.316,55 per le ditte individuali e di Euro 1.032.913,80 per le società, del totale dei ricavi delle vendite per anno solare così come la superficie espositiva per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai prodotti provenienti dalla propria azienda.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante, da parte dei produttori agricoli, nel territorio comunale, è soggetto a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione;
4. L'attività può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
5. Nel caso si intenda esercitare l'attività non in forma itinerante, la comunicazione è inviata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare;
6. L'autorizzazione (eccetto il giorno o i giorni per cui è valida la concessione) e la comunicazione abilitano anche a presentarsi sui mercati o nelle fiere cittadine per l'assegnazione giornaliera dei posteggi occasionalmente vacanti riservati ai produttori agricoli, rispettandone la destinazione merceologica;
7. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzativi (titolarità, possesso ed ostensibilità

dell'originale) e gli orari, nonché le norme poste in via generale della disciplina del commercio a tutela del consumatore, quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

Articolo 11 – Subingresso

Il subingresso a seguito del trasferimento in proprietà o in gestione, per atto tra vivi o per causa di morte, dell'attività di commercio su aree pubbliche, è disciplinato dalla normativa emanata dalla Regione ed è subordinato ad autorizzazione.

La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi, ovvero entro 6 mesi dalla morte del titolare e, per tale periodo, gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

Il subentrante può continuare l'attività del dante causa senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso.

Ad ogni cambio di titolarità o gestione deve corrispondere una domanda di cambio di intestazione osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti di attività susseguite.

Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l'obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e tempi prescritti.

La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di proprietà in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Quindi, nell'ipotesi di cessione o affidamento in gestione di attività corredata da una di tali autorizzazioni, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di trasferimento o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente cedere, insieme all'attività, al subentrante. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo non comporta il trasferimento dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).

Il termine di conclusione del procedimento di cambio di intestazione è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda.

Il subentrante in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98, che abbia presentato nei termini stabiliti apposita domanda, può comunque esercitare l'attività del dante causa nelle more della formale cambio di intestazione dell'autorizzazione, esibendo agli organi di vigilanza copia della domanda stessa corredata da ricevuta del Comune competente ed il titolo (atto fra vivi o qualità di successore), che legittima il subingresso.

Articolo 12 – Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento;
2. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. L'operatore può tenere il proprio veicolo all'interno dell'area mercatale, purchè lo stesso rimanga all'interno del posteggio assegnato;
3. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica, se indicata, cui è destinato;

4. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo;
5. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo molto chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art.14 del decreto legislativo;
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico), sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. I venditori devono curare la pulizia ed il decoro del posteggio loro assegnato. Durante lo svolgimento del mercato non devono gettare rifiuti o altro sotto il proprio banco o nell'area del posteggio o sulla pubblica via antistante, ma depositare ogni residuo di sorta in appositi sacchetti di plastica. Al termine del mercato e prima di allontanarsi dal posteggio, i venditori dovranno provvedere a raccogliere i rifiuti dei loro prodotti ed apporli nei contenitori, secondo le modalità di raccolta differenziata;
8. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo un'ora dall'orario fissato per l'inizio delle vendite.

Articolo 13 – Revoca delle autorizzazioni e delle concessioni decennali dei posteggi

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorno prima della scadenza. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese e l'apertura della partita IVA;
 - b) per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di numero 17 assenze. In caso di società di persone, l'assenza verrà giustificata come impedimento dal legale rappresentante. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata. La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata, nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5, comma 2, del decreto legislativo.
2. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
3. Il Responsabile del servizio competente, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Articolo 14 – Sospensioni delle autorizzazioni

Il dirigente del settore competente provvede alla sospensione dell'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 114/98, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10.

Articolo 15 – Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Il rinnovo della concessione è automatico salvo disdetta presentata dall'operatore titolare dell'autorizzazione sei mesi prima della scadenza, o in caso di motivato rifiuto del rinnovo da parte del Comune da comunicare all'operatore almeno sei (6) mesi prima.
2. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'Ufficio Commercio, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.

Articolo 16 – Normativa igienico-sanitaria

1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
3. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E' vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi immediatamente contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all'alimentazione umana.
4. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario dà luogo, oltrechè all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla sospensione della concessione del posteggio.

Articolo 17 – Vendita a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati, autorizzati sanitariamente ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.

Articolo 18 – Svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche demaniali

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in aree demaniali è consentito solo previo nulla osta da parte del competente ufficio.
2. L'attività commerciale sull'arenile viene disciplinata da specifico regolamento.

Articolo 19 – Attività stagionale

L'autorizzazione stagionale non può essere superiore a giorni 240.

Il periodo obbligatorio di esercizio dell'attività stagionale è dal 1.6 al 31.8.

L'orario di attività è compreso, salvo specifica indicazione o deroghe, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.

Non sono ricompresi i posteggi all'interno dei mercati per i quali vale quanto contenuto nel regolamento dei mercati, di cui al Titolo II.

Articolo 20 – Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art.13 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi: l'attività in forma itinerante o con posteggio può essere esercitata in fasce orarie che devono essere raccordate con quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa.
2. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 8.00 alle ore 22.30 (23.30 nel periodo stagionale).
3. Il Sindaco provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività, precisando per i mercati, i posteggi isolati e le fiere le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.
4. Nel calendario di cui all'art.8 della legge regionale sono stabilite le deroghe per l'effettuazione dei mercati cadenti in giornata festiva, prevedendo l'anticipazione o la posticipazione di giornata o l'effettuazione in deroga.

Titolo II – Regolamento dei mercati

Articolo 21 – Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui all'art.2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano ;
2. I mercati sono gestiti dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l'espletamento dell'attività di carattere istituzionale o l'erogazione dei servizi relativi al loro funzionamento. E' ammesso l'affidamento tramite convenzione, a soggetto esterno; in tal caso il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano sul mercato.

Articolo 22 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per consentire alla Giunta regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale.
2. La domanda per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lett. A) del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, deve essere inviata al Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La stessa può essere presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
3. La domanda deve essere spedita o depositata nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.

4. La spedizione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi presenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze nello stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata legge 28.03.1991, n. 112, dal soggetto che la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato è unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
7. Nell'ipotesi in cui l'operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati.
8. Le presenze del mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
9. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione decennale sono contestuali. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10 del 06.04.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

Articolo 23 – Miglioria

L'Amministrazione prima di procedere a comunicare alla Regione i posteggi liberi del mercato procede secondo il seguente iter amministrativo:

1. Entro il 15 febbraio il competente ufficio verifica i posteggi non assegnati esistenti all'interno del mercato;
2. Entro il 10 marzo provvede a idonea pubblicazione degli stessi informandone le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;
3. Gli interessati entro il 10 aprile fanno pervenire o depositano domanda di assegnazione di posteggio per miglioria per posteggio libero dello stesso settore o merceologia tipologica, usufruendo dei modelli predisposti dall'Amministrazione comunale;
4. L'ufficio provvede all'assegnazione entro il 10 maggio secondo i seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - A. anzianità di presenza nel mercato
 - B. anzianità di iscrizione al R.E.A.
 - C. ordine cronologico di presentazione della domanda

5. le domande pervenute dopo il 30 aprile, anche per cause indipendenti dalla volontà dell'operatore, o su modelli non conformi o mancanti di dati essenziali sono respinte.

Articolo 24 – Vendite a domicilio

Le vendite a domicilio possono essere effettuate su tutto il territorio comunale.

Articolo 25 – Modifiche al posteggio o della sua collocazione

1. Il trasferimento del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale.
2. Il dirigente del settore competente, informate le associazioni degli operatori e dei consumatori, sentito l'Assessore di reparto, può procedere alla variazione del dimensionamento singolo o complessivo dei posteggi, della loro localizzazione, per motivi di interesse pubblico, per comprovate necessità o causa di forza maggiore.

Articolo 26 – Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile il necessario spazio; in caso contrario il responsabile del servizio competente valuta, ove possibile, di concedere il trasferimento.
2. L'ampliamento di posteggi per motivi diversi da quelli indicati al comma 1 può essere deliberato dal Consiglio Comunale mediante modifica del piano.

Articolo 27 – Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- A. nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando;
- B. nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.

Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell'operatore.

Articolo 28 – Mercato annuale di Eraclea Capoluogo

Il mercato di Eraclea/Capoluogo è periodico, a cadenza settimanale, si svolge nella giornata di martedì. Lo stesso consta di n. 55 posteggi e si svolge sull'area pubblica individuata con apposito atto consiliare.

Articolo 29 – Mercato annuale di Torre di Fine

Il mercato di Torre di Fine è periodico, a cadenza settimanale, si svolge nella giornata di domenica. Lo stesso consta di n. 15 posteggi e si svolge sull'area pubblica individuata con apposito atto consiliare.

Articolo 30 – Mercato di Eraclea Mare

Il mercato di Eraclea Mare è stagionale a cadenza settimanale, si svolge nella giornata di lunedì sera. Lo stesso consta di n. 30 posteggi e si svolge sull'area pubblica individuata con apposito atto consiliare.

Articolo 31 – Localizzazione

L'area dei mercati di Eraclea è individuata in apposito atto, esecutivo, del Consiglio Comunale. Nelle planimetrie sono evidenziati i posteggi e la superficie. Successivi atti potranno variare detta superficie senza necessità di modifica del presente regolamento.

Nel settore alimentare possono operare i soli operatori del settore alimentare.

Presso il Settore Commercio e Turismo è tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l'originale della planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi numerati, nonché l'organico degli operatori. L'area adibita al mercato, nel giorno e negli orari stabiliti per lo stesso, è interdetta al traffico veicolare con ordinanza ai sensi del Codice della Strada, al fine di garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Articolo 32 – Accesso e sistemazione

I banchi, le attrezzature e quant'altro devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato (posteggio). E' assicurato il passaggio degli automezzi di pronto soccorso / intervento a cura del personale di sorveglianza.

Le merci debbono essere esposte all'altezza minima del suolo di cm. 50 e la parte inferiore della copertura (tetto) deve essere posta ad un'altezza di almeno m. 2,10 dal suolo.

Ai soli venditori di calzature, terraglie, ferramenta e similari, piante e fiori, arredamenti e macchinari agricoli o pesanti, è consentita l'esposizione a terra della merce posta in vendita.

Solo in caso di avverse condizioni climatiche, i titolari di posteggio possono installare strutture di sostegno oltre allo spazio concesso, garantendone adeguata visibilità e senza intralciare il transito dei mezzi di soccorso ed emergenza; le stesse dovranno essere prontamente rimosse a richiesta degli organi di vigilanza.

In caso di avverse condizioni atmosferiche è ammesso girarsi nel posteggio con il bancone.

Articolo 33 – Orario del mercato

L'orario di apertura e chiusura del mercato è fissato come segue:

OPERAZIONI DI VENDITA

Mercato diurno

Mercato serale

orario invernale

dalle ore 6.30 alle ore 12.30

(1° ottobre – 30 aprile)

orario estivo
dalle ore 6.00 alle ore 13.30
(1° maggio – 30 settembre)

orario estivo
dalle ore 19.30 alle ore 23.30

OPERAZIONE DI SCARICO

orario invernale
dalle ore 6.30 alle ore 8.00

orario estivo
dalle ore 6.00 alle ore 7.30

orario estivo
dalle ore 18.30 alle ore 19.30

ORARIO DI CARICO

orario invernale
dalle ore 12.30 alle ore 14.00

orario estivo
dalle ore 13.00 alle ore 14.30

orario estivo
dalle ore 23.30 alle ore 00.30

Eventuali modifiche di orario vengono determinate dal Sindaco.
Chiunque abbandoni il mercato prima della fine dello stesso, salvo particolari condizioni climatiche, viene considerato assente.

Articolo 34 – Modalità di svolgimento del mercato

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui al comma 3 dello stesso articolo. Qualora il mercato ricada in giorno festivo e venga fatto in deroga la presenza al mercato da parte dell'operatore è obbligatoria.

In occasioni particolari o previa richiesta esplicita e motivata, inviata almeno 10 giorni prima, da parte degli operatori, informate e sentite, se possibile, le Organizzazioni di categoria, la giornata di svolgimento potrà essere fissata diversamente, mediante ordinanza del dirigente del settore, tenuto conto delle disposizioni in materia.

I titolari di posteggio devono installare il proprio banco-servizio e le attrezzature nell'area relativa al posteggio indicato nell'autorizzazione.

Non è permesso installarsi sulle aree mercatali prima dell'orario di apertura e sgombrare il posteggio prima dell'orario di chiusura, se non per gravi avverse condizioni atmosferiche, oppure in ogni caso di comprovata necessità (nei limiti della transitabilità all'interno del mercato: ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Entro l'orario determinato, tutti i titolari di posteggio devono sgomberare l'intera area di mercato, così da poter ripristinare l'uso non mercatale della stessa.

Articolo 35 – Assenze

Si ritiene giustificata, oltre ai casi documentati di malattia, gravidanza e servizio militare, l'assenza causata da documentati motivi non prevedibili da parte dell'operatore (es. lutto di famiglia, etc.); la

documentazione deve essere inviata all'Amministrazione Comunale entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza.

L'assenza per gravidanza è estesa, oltre ai 2 mesi prima del parto ed ai tre mesi dopo il parto, ad ulteriori 6 mesi facoltativi.

L'assenza non giustificata oltre i termini previsti dalla legge causa la decadenza.

Articolo 36 – Posteggi temporanei spuntisti

Gli operatori che non si presentano per occupare il posteggio entro un'ora dall'orario fissato per l'inizio delle vendite, sono considerati assenti. Il posteggio non occupato viene assegnato in base all'ordine in "Graduatoria precari", formata settimanalmente sulla base delle risultanze del registro di spunta visionabile presso l'Ufficio Polizia Municipale, che viene formata dando le seguenti priorità nell'ordine: a. all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, indipendentemente dalla residenza, domicilio o nazionalità e tenuto conto della divisione settoriale o merceologica relativamente al settore alimentare e non alimentare del mercato.

b. all'operatore che vanta la maggiore anzianità nell'attività desumibile dal R.E.A.

Agli operatori ambulanti che non sono titolari di posteggio, che partecipano al sorteggio e sono rimasti esclusi per mancanza di posteggi disponibili, è riconosciuta la presenza per quel giorno di mercato.

La disposizione di cui al comma precedente non viene applicata nei confronti di coloro che, pur avendo ottenuto per sorteggio l'assegnazione di un posteggio, rifiutino di occuparlo senza giustificato motivo.

Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

Gli operatori precari devono esibire all'atto della spunta esclusivamente l'autorizzazione in originale.

La Polizia Municipale comunica all'Ufficio Commercio, l'elenco degli operatori titolari di posteggio, assenti al mercato, nonché l'elenco degli spuntisti.

E' vietata ogni cessione del posteggio ad altri, anche se parziale.

Titolo III – Disposizioni finali

Articolo 37 – Richiamo delle modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi all'occupazione di suolo pubblico

1. Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme e alle tariffe comunali in vigore.
2. I tributi dovranno essere versati secondo le norme previste nel Regolamento Contabilità del Comune. Per le concessioni giornaliere è ammesso il pagamento agli Agenti di Polizia Municipale i quali rilasceranno regolare ricevuta.

Articolo 38 – Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 114/98 l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non già sanzionate in base a norme statali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300, con la procedura di cui alla L. 689/1981 e successive modificazioni.
2. Non è considerato esercizio di attività fuori del posteggio sanzionabili ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 114/98, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale violazione è sanzionata ai sensi del comma 1 del presente articolo, fatto salvo il recupero delle somme dovute per la maggiore occupazione.

Articolo 39 – Rinvio a disposizioni di legge

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti ed in particolare quelle di cui alla Legge Regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.

Articolo 40 – Abrogazione di precedenti disposizioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.